

COMM. TRIB. PROVINCIALE VARESE - 53/01/2012

Svolgimento del processo

Trattasi di ricorsi promossi da Ma. Ma. contro l'Agenzia delle Entrate di Varese per l'annullamento degli avvisi di accertamento emessi ai sensi dell'art. 38 DPR 600/73 (redditometro) per gli anni 2007 (€ 92.503,00) e 2008 (€ 70.409,00).

Eccepisce nullità dell'accertamento per assenza del contraddittorio, da considerarsi elemento obbligatorio e necessario nel caso di specie agli effetti della validità dell'accertamento, come anche di recente sancito dalla Corte di Cassazione.

Eccepisce inoltre la nullità dell'accertamento per insussistenza del reddito accertato ed erroneità dei calcoli dell'Ufficio.

Si costituisce l'Ufficio rilevando che per quanto concerne le annualità oggetto di accertamento non era obbligato a convocare il contribuente per lo svolgimento del contraddittorio, decorrendo tale obbligo dal periodo di imposta 2009.

Nel merito si sofferma sulle modalità di determinazione del reddito accertato per confermare la legittimità del proprio operato.

Motivi della decisione

La Commissione ritiene che le doglianze del ricorrente siano degne di pregio. In effetti l'accertamento basato sul redditometro fa parte degli accertamenti "standardizzati", al pari degli studi di settore e quindi ha la connotazione della presunzione semplice, con la conseguenza che il risultato del redditometro va corretto nel corso del contraddittorio, da effettuarsi necessariamente in modo da evidenziare la reale e specifica situazione del contribuente. A prescindere dalla circostanza che la necessità del contraddittorio sia stabilita dalla legge per gli accertamenti riguardanti i periodi di imposta dal 2009 in poi anche la Corte di Cassazione, con sentenza n. 13289/2011 depositata il 17.6.2011, ha affermato l'obbligatorietà del contraddittorio anche per il passato. L'accoglimento di tale motivo di gravame assorbe l'esame delle restanti eccezioni di merito. Gli avvisi impugnati vanno quindi annullati, in relazione alle suesposte ragioni che hanno condotto alla presente decisione, sussistono valide ragioni per compensare le spese di giudizio.

P.Q.M.

La Commissione accoglie i ricorsi riuniti. Spese compensate.